



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) dott. Maria G. Di Marco | Presidente |
| 2) dott. Michele De Maria | Consigliere |
| 3) dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°608 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello

DA

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Fonti presso il cui studio in *Pt_1* Corso Umberto I, è elettivamente domiciliato

appellante

CONTRO

Controparte_1 in proprio e n.q. di genitore del figlio minore *Parte_2*
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Puntarello e dall'Avv.to Paola Saladino presso il cui studio in Palermo via della Libertà n.39 è elettivamente domiciliata

appellato

All'udienza del **30 maggio 2024** i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti

IN FATTO E IN DIRITTO

1) Con sentenza n.4522/2021, emessa in data 30.11.2021, il Tribunale G.L. di Palermo accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da *CP_1* [...] , n.q. di genitore del figlio minore *Persona_1* , e, per l'effetto, condannava il *Parte_1* al pagamento della somma di euro 2.574,14 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il trasporto, dal mese di dicembre 2017 e per un totale di 173 giorni, del figlio disabile presso il centro di riabilitazione Spazio Vitale s.r.l. di Pioppo (Monreale).

Disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal **Pt_1** il Tribunale riteneva che la L.R. n. 68/1981 ponesse a carico dei Comuni *“l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo-riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno”*.

Osservava che tale obbligo non era stato adempiuto avendo omesso, il **Parte_1** di mettere a disposizione della ricorrente un siffatto servizio di trasporto.

Che, conseguentemente, il detto Ente Locale era tenuto a rimborsare alla **CP_1** le spese all'uopo sostenute quantificate, in via equitativa, in base ai criteri di cui all'art. 8 della legge n.219/78.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il **Parte_1** con ricorso depositato il 26.5.2022, chiedendone la riforma.

Ha resistito al gravame **Controparte_1** con memoria depositata il 20.05.2024.

Indi, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

2) Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto della circostanza che la ricorrente non aveva *“mai inoltrato alcuna richiesta”* né *“stipulato alcun patto di servizio con il Comune”* in maniera tale da consentire l'avvio di uno specifico progetto individuale atteso che non era neanche *“dato sapere .. quale piano di terapia e riabilitazione”* fosse *“stato effettuato dalla **Pt_3** nei confronti del minore”*.

L'appello è fondato e come tale deve essere accolto sulla scorta del medesimo percorso motivazionale seguito da questa Corte in caso del tutto analogo a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sent. n.1010/2023).

La normativa di riferimento è l'art. 6, comma 1 lettera c), della L.R. siciliana n.68/1981 che prevede che i Comuni, singoli o associati, sono tenuti, a livello di unità sanitaria locale o multizonale, all'istituzione dei servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.

Trattasi di una prestazione a carattere assistenziale, non subordinata *“alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli art. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali”*

(così Cass. SS.UU. n° 29/11/2000 n° 1235), diretta a garantire la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, a prescindere dalla costituzione di un rapporto assicurativo.

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il **Parte_1** non ha mai apprestato, in favore del figlio minore della **CP_1**, alcun servizio di trasporto per consentirgli di recarsi al centro di riabilitazione che la stessa ha documentato di aver frequentato a motivo della disabilità; la domanda del rimborso delle spese che a tale fine l'odierna appellata ha dovuto sostenere costituisce, dunque, una domanda di tipo risarcitorio (come pure qualificata dal Giudice di primo grado), dipendente dall'asserito inadempimento dell'ente locale all'obbligo previsto per legge a suo carico.

Tuttavia, si osserva, l'Ente locale appellante, già in primo grado, aveva espressamente eccepito la totale assenza di un'istanza presentata dalla ricorrente volta alla redazione di un progetto individuale in favore del figlio minore.

In altri termini, con tale eccezione il **Parte_1** aveva dedotto la carenza di una domanda amministrativa diretta ad ottenere la prestazione in discorso.

Ora, perché possa affermarsi la sussistenza di un inadempimento del **Pt_1** foriero di responsabilità civile, occorre che vi sia stato almeno un contatto sociale, se non proprio negoziale, idoneo ad attivare, nei confronti di uno specifico soggetto, gli obblighi imposti all'ente territoriale dalla L. R. n. 68/1981; contatto che si sarebbe dovuto concretizzare, nella specie, nell'inoltro di una domanda amministrativa diretta ad ottenere il suddetto servizio, previa rappresentazione della situazione di disabilità del minore e della sua necessità di fruire di detto intervento di supporto per recarsi presso il centro di riabilitazione che lo stesso aveva necessità di frequentare.

Ebbene, la ricorrente, in primo grado, si è limitata ad affermare che *“Il Comune di Carini (PA) non ha mai garantito il servizio di trasporto da e per i centri di terapia e/o riabilitazione per il minore in questione, né tantomeno ha mai garantito la gratuità di tal servizio”* non avendo *“mai provveduto a rimborsare l'odierna ricorrente delle spese sostenute al fine di poter garantire il predetto servizio”*.

A ben vedere, dunque, essendo stato unicamente lamentato il mancato rimborso delle spese sostenute, non appare neppure dedotta la presentazione di una domanda amministrativa diretta ad ottenere l'attivazione del servizio di trasporto, in difetto della quale non può conseguire, all'omissione del **Pt_1** alcuna responsabilità a titolo risarcitorio a suo carico.

Né può accogliersi la domanda di rimborso *ex post* sotto il profilo della natura assistenziale del servizio di cui il Comune sarebbe stato onerato, dovendo la disciplina di cui alla L. R. n. 68/1981 integrarsi con la necessità per il Comune di rispettare la prescritta procedura contabile prescritta dalla legge n. 267/2000, *“mancando la quale non può sostenersi un impegno automatico, rigidamente e tassativamente previsto dalla legge solo in particolari casi (cfr. art. 183 L. 267/00), con la conseguenza che, in difetto di osservanza di dette prescrizioni, o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, deve, invece, ritenersi che il rapporto obbligatorio intercorra con il funzionario o amministratore che ha consentito la spesa”* (cfr. Cass. n. 390/2021); in mancanza di specifica domanda diretta ad ottenere tale servizio non appare, infatti, neppure ipotizzabile l'attivazione della procedura per il correlativo impegno di spesa da parte del **Pt_1**

Da quanto sopra esposto consegue la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di primo grado.

3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in dispositivo in favore del **Parte_1**

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.4522/2021 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 23.9.2021, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese processuali del doppio grado che liquida, per il primo, in complessivi €1.800,00 e, per il secondo grado, in complessivi €1.900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.

Palermo 30 maggio 2024

il Consigliere estensore

Carmelo Ioppolo

Il Presidente

Maria G. Di Marco

